

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2296

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SERVELLO, PONTONE,
MAGLIOCCHETTI, LISI, RECCIA, VALENTINO e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1997

Riforma dell’ordinamento professionale dei giornalisti

ONOREVOLI SENATORI. - La dichiarata ammissibilità del *referendum* abrogativo della legge sull'ordinamento professionale dei giornalisti italiani impone un sollecito intervento del legislatore per una riforma profonda e radicale della legge professionale, peraltro da tempo sollecitata dagli organismi rappresentativi della categoria.

L'abrogazione della legge istitutiva dell'Ordine sbarrava la strada a una rigorosa riqualficazione della professione a tutela del diritto dei cittadini ad una informazione corretta, pluralistica e ispirata a chiari principi deontologici.

Un bilancio degli oltre trenta anni di vita conferma che l'Ordine dei giornalisti, ancorchè con ritardi, manchevolezze ed errori, è uno strumento non solo utile ma essenziale per dare certezza statutale all'indipendenza del giornalista. Certamente la legge professionale necessita di una sostanziale riforma per adeguarla alle trasformazioni della società italiana e alla mutata realtà della stampa ma, con mezzi sia pure imperfetti, l'Ordine ha svolto una importante funzione di promozione di una cultura dell'informazione e di tutela dei soggetti sociali più deboli dalla spettacolarizzazione delle loro sofferenze. Di questo impegno sono testimonianza: la creazione e lo sviluppo delle scuole di formazione al giornalismo che hanno aperto la strada alla liberalizzazione dell'accesso alla professione; le nuove rigorose e trasparenti regole dell'esame di idoneità professionale; la lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei giovani che intraprendono la carriera; la tutela e la promozione di regole deontologiche più severe sia riguardo alla tutela dei minori e dei soggetti deboli, sia riguardo al rapporto tra informazione e messaggio pubblicitario.

Nel quadro europeo questa istituzione ordinistica viene invidiata: si stanno moltiplicando, specie nei paesi latini, i tentativi di seguirne l'esempio. Lo stesso Parlamento europeo parla di codici deontologici da affidare alle associazioni professionali e di tessere professionali da rilasciare solo dal versante professionale. L'abolizione andrebbe in senso contrario introducendo organismi burocratici impostati dall'alto. In una società come quella italiana, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche, eccetera) il riconoscimento del giornalismo come attività professionale può e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione come servizio per la collettività.

La relativa disciplina non impedisce, ripetiamo, la generale libertà di manifestazione del pensiero, ma identifica nel suo ambito un'area professionale dell'informazione che serve a bilanciare, al suo interno, la logica economica degli interessi che presiedono alla sua organizzazione imprenditoriale.

Il vuoto legislativo e normativo prodotto dalla eventuale abrogazione dell'Ordine dei giornalisti lascerebbe chi esercita l'attività di giornalista senza riferimenti deontologici finalizzati alla tutela dei cittadini e senza controllo sull'accesso alla professione: di fatto sarebbe illimitato l'arbitrio delle imprese editrici fino all'imposizione di regole di comportamento ai giornalisti.

La Corte costituzionale, con ripetute sentenze degli anni scorsi, ha ribadito la legittimità dell'Ordine dei giornalisti affermando che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero.

ro. La legge, dunque, non limita il diritto che l'articolo 21 della Costituzione che riconosce a tutti la libertà di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto sarebbe sicuramente violato se solo gli iscritti all'albo fossero «autorizzati» a scrivere sui giornali, ma si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge.

La Corte costituzionale ha riconosciuto, anzi, l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, oltre a controllare la preparazione e la correttezza, li tuteli nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, contribuendo a garantire il rispetto della loro personalità e quindi della loro libertà.

Questo compito supera di gran lunga la tutela strettamente sindacale dei diritti della categoria. Esso può perciò venire assolto solo da un Ordine, cioè da un ente pubblico che, pur avendo struttura democratica, sia dotato però di quei poteri di autorità propri della pubblica amministrazione dovendo vigilare nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività sullo svolgimento dell'attività giornalistica. Tale vigilanza si traduce anzitutto nel principio che il giornalista non deve abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e non deve mai cedere a sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà anche se provenissero dal datore di lavoro. Questo tra i tanti principi enunciati dalla Corte costituzionale, appare fondamentale come parametro della correttezza e della deontologia professionale.

Del resto le norme che disciplinano l'Ordine garantiscono la possibilità a chiunque di accedervi e non attribuiscono ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà degli iscritti.

In conclusione, dunque, è giusto che vi siano a favore del giornalista due forme di tutela: una svolta dal sindacato, riguardante gli aspetti economici e contrattuali del rapporto, ed una attuata dall'Ordine diretta alla difesa dei valori professionali e del corretto rapporto tra i giornalisti e i lettori.

Ma vi è di più: una lettura attenta dell'articolo 33, quinto comma, della stessa Costituzione porta a concludere che l'attività giornalistica, in quanto attività svolta in forma professionale, richiede una «abilitazione di Stato all'esercizio professionale» e, l'appartenenza ad un Ordine professionale.

Va da sé che ove l'accesso alla professione fosse limitato o distorto verrebbero messe in discussione le stesse libertà costituzionali.

La presenza di un Ordine dei giornalisti non solo non è in contrasto con i principi di libertà sanciti dalla Costituzione ma, anzi, può porsi come strumento per una più efficace tutela della libertà di informazione, nei suoi tre aspetti (sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) di libertà di informare, libertà di cercare informazioni, diritto ad essere informati.

È questo l'obiettivo della disciplina suggerita con l'allegato disegno di legge, che si muove, in modo innovativo rispetto alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, lungo le direttrici di seguito illustrate.

1. Deontologia

Vengono precisati gli specifici diritti del giornalista e, nello stesso tempo, vengono previsti specifici doveri, di cui devono farsi garanti gli Ordini professionali. In tal modo si colma una lacuna della legge vigente (su questo punto assai generica) e si viene incontro a un'esigenza, assai diffusa nell'opinione pubblica, di tutela del cittadino indifeso rispetto al crescente potere dei *media*.

I doveri indicati nel progetto sono tratti da varie fonti: fra essi la giurisprudenza degli Ordini, la «Carta dei doveri del giornalista», la «Carta di Treviso», gli «Standards of Professional Journalist» degli USA, il «Code of Conduct of Press Council» della Gran Bretagna.

Si potrebbe, al riguardo, essere più scarni e rinviare esclusivamente alla giurisprudenza degli Ordini, ma si pongono seri dubbi sulla legittimità, in una materia così delicata

ta, di misure disciplinari che non abbiano un fondamento legislativo.

È appena il caso di sottolineare che si tratta di doveri che riguardano solo il giornalista nell'esercizio della professione, in quanto appartenente ad un Ordine professionale. Non riguardano invece i cittadini non iscritti all'albo per i quali valgono le normali leggi penali.

2. Tutela del cittadino

Alla stessa esigenza di tutela dei cittadini risponde il «Giurì per la correttezza dell'informazione». Si tratta di un organo di tipo arbitrale che, con celerità e senza appesantimenti formali, potrà rispondere alle domande dei cittadini che dovessero sentirsi lesi nella loro personalità da messaggi informativi scorretti. È il tentativo di dare veste istituzionale al «Comitato nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione» frutto dell'accordo, intervenuto lo scorso anno, fra il Consiglio nazionale dell'ordine e la Federazione nazionale della stampa.

Tale operazione si rende necessaria in quanto mancano le condizioni che hanno reso utile il «Giurì per la pubblicità», vale a dire l'inserimento in tutti i contratti pubblicitari dell'accettazione della clausola di autodisciplina.

Il lodo del Giurì dovrà essere reso noto con la stessa evidenza con cui è stata resa pubblica la notizia che ha leso la personalità del ricorrente, tentando così di rivitalizzare e irrobustire l'istituto della rettifica, ormai fortemente indebolitosi.

3. Accesso alla professione

Per essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione professionale è previsto un titolo di studio e la formazione in scuole riconosciute dall'Ordine. Cade così il condizionamento delle imprese editoriali operante attraverso un praticantato che legava l'accesso alla professione all'assunzione, senza un adeguato intervento formativo.

4. Professionisti e pubblicitari

Per quanto riguarda i soggetti iscritti all'albo professionale, i giornalisti professionisti e i pubblicitari, il disegno di legge prevede che superato l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo, il giornalista ha cinque anni di tempo per decidere se optare per l'esercizio della professione giornalistica in maniera esclusiva oppure per quello di un'altra professione svolgendo l'attività giornalistica in maniera collaterale o supplementare; in quest'ultimo caso il giornalista viene iscritto nel registro dei collaboratori, di nuova istituzione.

La proposta pone poi anche le premesse perchè il titolo di pubblicitario si avvicini, per qualità, a quella dei professionisti. Possono infatti essere iscritti in tale registro coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato, siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e abbiano svolto attività giornalistica, regolarmente retribuita e documentata, da almeno tre anni.

Tale ipotesi prevede, infine, norme finali e transitorie per la salvaguardia dei diritti acquisiti.

5. Lo statuto dell'autogoverno

Al fine di valorizzare inoltre i caratteri dell'Ordine come strumento di autogoverno e autodisciplina dei giornalisti, si introduce lo statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, come fonte di autonomia normativa dell'Ordine stesso.

Il progetto di riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti, delineando un nuovo ruolo dell'Ordine a salvaguardia del cittadino destinatario dell'informazione, superando ogni condizionamento corporativo, liberalizzando e riqualificando l'accesso alla professione, definendo un nuovo quadro deontologico con la massima attenzione alla tutela dei soggetti deboli, ridisegnando il profilo dei giornalisti, professionisti e pubblicitari, costituisce

l'approdo di una spinta riformatrice che trae le sue motivazioni profonde e urgenti dalle trasformazioni strutturali e tecnologiche intervenute negli ultimi trenta anni nel sistema dell'informazione e che rendono oggi ancora più valide le ragioni dell'esistenza dello strumento di autogoverno della professione.

Vengono così superate tutte le obiezioni mosse dai proponenti il quesito referenda-

rio, in una prospettiva di effettiva liberalizzazione ma anche del superamento dei vincoli stabiliti dall'attuale normativa che hanno, nel passato, fortemente condizionato l'azione dell'Ordine professionale.

Si fida che la razionalità del nuovo ordito legislativo, innanzi illustrato, valga a suscitare l'atteso, vasto consenso parlamentare e la sua sollecita trasformazione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. L'Ordine dei giornalisti è costituito per la tutela del diritto costituzionale della libertà di informazione, l'osservanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni società democratica, la qualificazione e formazione permanente di tutti gli operatori dell'informazione. Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti è l'organo di tutela, di autogoverno e autodisciplina dei giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2. L'Ordine nazionale dei giornalisti si articola in Ordini regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli Ordini regionali o interregionali sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un Consiglio nazionale e da Consigli regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli Ordini regionali o interregionali sono disciplinati da uno statuto adottato dal Consiglio nazionale con la maggioranza dei due terzi

dei suoi componenti e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio nazionale procede alla revisione dello statuto su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un terzo dei Consigli regionali o interregionali.

3. All'Ordine appartengono i giornalisti iscritti in distinti albi regionali o interregionali, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(Diritti e doveri dei giornalisti)

1. È compito degli ordini garantire, anche attraverso la funzione disciplinare, il diritto-dovere dei giornalisti di cercare, ricevere e diffondere informazioni mantenendo alti il prestigio, il decoro, l'immagine e l'autonomia della professione giornalistica e la fiducia di lettori ed ascoltatori verso la stessa. In particolare è compito dell'Ordine assicurare che il giornalista rispetti i seguenti doveri:

a) fornire, con lealtà e buona fede, una informazione accurata, completa e obiettiva;

b) rettificare le notizie che risultino inesatte e riparare agli errori;

c) non presentare come fatti i propri commenti o le proprie ipotesi, pur nella piena libertà di esprimere la propria opinione;

d) porre i lettori o gli ascoltatori in grado di distinguere l'informazione giornalistica dal messaggio pubblicitario con specifiche indicazioni grafiche o particolari mezzi ottici;

e) rispettare la personalità altrui e in particolare quella dei minori, non pubblicando generalità e immagini pregiudizievoli dei loro diritti;

f) non pubblicare o trasmettere immagini raccapriccianti o dettagli morbosi se non per motivi di interesse storico o scientifico che spetta al giornalista valutare;

g) non divulgare nomi delle vittime e particolari non necessari in vicende di violenza carnale;

h) sottolineare, in ogni caso in cui se ne presenti l'occasione, la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione per i soggetti indagati o imputati;

i) servirsi di metodi leali per ottenere notizie o immagini;

l) non utilizzare a proprio fine o profitto informazioni di carattere finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione;

m) non accettare incarichi o trattamenti di favore che possano condizionare l'autonomo esercizio della professione giornalistica;

n) riportare i fatti che riguardano la propria azienda editoriale e gli eventuali soci della stessa con la medesima obiettività che deve usare con altri soggetti;

o) mantenersi libero da qualsiasi interesse o dovere che lo ponga in diretto contrasto con i doveri derivanti dalla propria attività professionale.

2. L'adempimento di tali doveri e la libertà di opinione e di espressione del giornalista non possono essere limitati da obblighi contrattuali con aziende editoriali.

3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di incarichi pubblici hanno il dovere di fornire ai giornalisti leale collaborazione per lo svolgimento della propria attività professionale e di non opporre il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, industriale o professionale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

4. I giornalisti non possono essere obbligati, nè da una pubblica autorità nè dall'impresa editoriale cui siano contrattualmente vincolati, a fornire notizie su quanto hanno conosciuto per ragioni professionali, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte.

Art. 3.

(Definizione di attività giornalistica)

1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento, alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso messaggi scritti, verbali, visivi o grafici destinati ad organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso. È comunque elemento caratterizzante la prestazione giornalistica il libero, creativo e responsabile apporto personale e pertanto non costituisce attività giornalistica l'elaborazione e trasmissione di messaggi pubblicitari o promozionali o di contenuto commerciale.

2. Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente le proprie opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno può usare il titolo nè esercitare la professione di giornalista negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritti, audiovisivi o telematici, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, audiovisiva o telematica, se non è iscritto all'albo dei giornalisti o negli elenchi annessi. La violazione di tale disposizione è punita a norma di legge, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 4.

(Organi regionali o interregionali)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti sono esercitate in ciascuna regione o gruppo di regioni da un Consiglio dell'ordine dei giornalisti.

2. Lo statuto disciplina la composizione dei Consigli, le ineleggibilità e le incompatibilità per i giornalisti candidati o eletti a cariche negli Ordini dei giornalisti, nonchè

casi e modi per la convocazione dell'assemblea degli iscritti, dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci e di assemblee straordinarie su argomenti determinati.

3. Lo statuto stabilisce altresì le norme per la elezione dei Consigli, la convocazione degli iscritti, la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione dei Consigli e lo svolgimento dei loro lavori.

4. I componenti dei Consigli restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

5. Ogni Ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto che ne determina altresì le funzioni.

Art. 5.

(Attribuzione del Consiglio regionale o interregionale)

1. Il Consiglio regionale o interregionale svolge le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;

b) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti ed esercita la funzione disciplinare adottando i relativi provvedimenti;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;

d) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della professione, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo;

e) cura la tenuta dell'albo e il costante aggiornamento del registro dei praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il Consiglio può richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le

notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo. Gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti a fornire tali notizie;

f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;

g) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti e tra questi e i terzi;

h) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza delle relative tariffe, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;

i) fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo e determina i contributi per l'iscrizione nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e per il rilascio dei certificati;

l) provvede all'amministrazione dei beni appartenenti all'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti nelle forme previste dallo statuto;

m) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Ordine;

n) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali degli iscritti;

o) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.

Art. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sede a Roma, coordina l'attività degli ordini e svolge le funzioni di cui all'articolo 7 in rappresentanza degli

iscritti negli albi; assume altresì le iniziative volte alla salvaguardia della libertà di informazione sancita dalla Costituzione nonché le iniziative, anche in sede giudiziaria, idonee alla tutela dell'autonomia e della dignità della professione e degli interessi morali, culturali e professionali della categoria.

2. Lo statuto prevede la composizione del Consiglio nazionale, gli organi dello stesso nonché le norme per la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio nazionale e degli altri organi collegiali.

3. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

4. Lo statuto prevede una Consulta dei presidenti degli Ordini presieduta dal presidente del Consiglio nazionale, con compiti di promozione e di coordinamento delle attività degli Ordini stessi.

5. Le aziende editoriali, le amministrazioni pubbliche e degli altri enti o aziende da cui dipendano componenti dei Consigli regionali e interregionali e del Consiglio nazionale sono tenuti a concedere agli stessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme e dallo statuto, esercita le seguenti attribuzioni:

a) studia e segnala al Parlamento e al Governo innovazioni e proposte legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e l'informazione giornalistica;

b) coordina, anche mediante apposite direttive, le attività degli Ordini, decide sui conflitti di competenza fra gli stessi ed esercita la vigilanza sul loro regolare fun-

zionamento, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;

c) dà parere al Ministro di grazia e giustizia sullo scioglimento dei Consigli;

d) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei vari organi;

e) promuove e coordina ricerche e iniziative di carattere professionale con particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione e l'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;

f) controlla e vigila sull'osservanza e il rispetto della legge professionale;

g) determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento e stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai Consigli;

h) cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali o interregionali per contribuire alla uniformità degli indirizzi giurisprudenziali;

i) provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico elenco nazionale dei singoli albi regionali o interregionali;

l) determina e aggiorna i principi e le norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione e raccoglie sistematicamente la giurisprudenza professionale in materia deontologica; il Consiglio, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, può segnalare ai Consigli regionali o interregionali fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologica professionale;

m) riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti, pubblici e privati, idonei alla formazione, teorica e pratica, alla professione giornalistica e all'aggiornamento e perfezionamento professionale,

dopo averne accertato la validità e la conformità agli indirizzi predeterminati;

n) determina, con proprio regolamento, le caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali delle strutture abilitate allo svolgimento del tirocinio professionale e ne formula annualmente, sulla base delle deliberazioni assunte dai Consigli, un elenco nazionale;

o) determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che la rende vincolante, dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;

p) può agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali della categoria;

q) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

CAPO II

DEGLI ORGANI DI GARANZIA E DELL'ALBO DEI GIORNALISTI

Art. 8.

*(Giurì per la lealtà e la correttezza
dell'informazione)*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un Giurì arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, a cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi per ottenere dall'editore e dal giornalista il risarcimento del danno, unicamente nella forma della rettifica o in altra forma che sia ritenuta idonea a ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente.

2. La rettifica è pubblicata o trasmessa con tempestività e appropriato rilievo.

3. Il ricorso di cui al comma 1, presentato per iscritto entro quindici giorni dalla

diffusione della notizia, comporta la rinuncia di ogni altra ragione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude altresì il ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Il ricorso alla predetta procedura deve essere accettato dalle parti. La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.

4. Qualora il giornalista rifiuti la procedura arbitrale, il Giurì trasmette l'istanza all'Ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della presente legge.

5. Il lodo deve essere reso entro quindici giorni dalla domanda e deve contenere le modalità di pubblicazione dello stesso, tali da garantire l'effettivo risarcimento del danno.

6. È ammessa l'assistenza di difensori iscritti all'Ordine degli avvocati.

Art. 9.

(Impugnazione del lodo)

1. Avverso il lodo è ammessa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile; il ricorso non sospende l'esecuzione immediata del provvedimento.

2. L'esecuzione del lodo può essere sospesa, o non coltivata, unicamente su istanza del ricorrente.

3. Il Giurì può, se lo ritiene necessario, integrare il contraddittorio nei confronti di altri interessati; in tal caso il termine per rendere la decisione decorre dall'ultimo degli avvisi ai terzi, effettuati a cura del Consiglio stesso.

4. Il lodo può altresì prevedere che altri organi di informazione o di comunicazione di massa, che hanno diffuso quanto oggetto di ricorso, siano anch'essi tenuti a porre in esecuzione la decisione.

5. Il Giurì trasmette copia del lodo all'Ordine di appartenenza del giornalista

per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare e al Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Composizione del Giurì)

1. Il Giurì è costituito da collegi arbitrali composti da un presidente effettivo e uno supplente, nonché da quattro membri effettivi e quattro supplenti. I presidenti sono nominati dal primo presidente della corte d'appello di Roma scelti fra magistrati a riposo o avvocati patrocinanti in Cassazione; due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati dal Consiglio nazionale scelti tra i giornalisti con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria scelti fra professori ordinari di materie giuridiche e della comunicazione nelle università. I supplenti intervengono in caso di mancanza, impedimento o incompatibilità dei titolari.

2. I componenti del Giurì esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento. Essi durano in carica per il periodo di tre anni e sono ulteriormente nominabili una sola volta.

3. Alle esigenze di funzionamento del Giurì provvede il Consiglio nazionale. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Consiglio nazionale o da suo delegato scelto fra i componenti il Consiglio nazionale.

Art. 11.

*(Attribuzioni del Ministro
di grazia e giustizia)*

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'ordine nello svolgimento delle attribuzioni espressamente demandate dalla legge.

2. Egli può, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale, o su segnalazione dello stesso, proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento, con decreto motivato, di un Consiglio regionale o interregionale. Può adottare questo provvedimento quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo Consiglio, quando lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente, o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, persista nel violarli.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, il Presidente della Repubblica nomina, scegliendo fra tre giornalisti designati dal Consiglio nazionale, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di nomina.

Art. 12.

(Albo dei giornalisti)

1. Il titolo di giornalista si acquisisce dopo aver superato l'esame di Stato e conseguita l'iscrizione all'albo. Dopo cinque anni dall'iscrizione il giornalista è tenuto a presentare una dichiarazione che attesti l'avvenuta opzione per l'esercizio della professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita.

2. Coloro che hanno optato per l'esercizio di altra professione o impiego pubblico o privato e comunque sono iscritti ad altro albo professionale, svolgendo attività giornalistica in modo non esclusivo, sono iscritti al registro dei collaboratori di cui all'articolo 13. In qualsiasi momento coloro che hanno superato l'esame di Stato possono richiedere la reinscrizione all'albo se optano per l'esercizio esclusivo della professione giornalistica.

3. Lo *status* e le prerogative professionali di coloro che alla data di entrata in vigore

risultano iscritti all'elenco dei professionisti e all'elenco dei pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolati dalle norme transitorie di cui all'articolo 39.

4. Ogni Consiglio dell'ordine regionale o interregionale cura la tenuta dell'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.

5. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

6. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione.

7. A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

Art. 13.

(Elenchi speciali - Direzione affidata a persone non iscritte all'albo)

1. All'albo sono annessi:

a) il registro dei collaboratori di organi di informazione che esercitano altra professione o impiego pubblico o privato e svolgono attività giornalistica in modo non esclusivo;

b) il registro dei praticanti;

c) l'elenco dei giornalisti stranieri residenti in Italia;

d) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di organi di informazione a carattere tecnico o religioso;

e) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di pubblicazioni o radiotelegiornali di partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di volontariato.

Art. 14.

(Iscrizione all'albo)

1. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale ed essere iscritti all'albo coloro i quali siano cittadini italiani o comunitari, abbiano il godimento dei diritti civili, e:

a) abbiano conseguito la laurea in giornalismo presso università convenzionate con il Consiglio nazionale dell'ordine, ai sensi della normativa vigente;

b) siano in possesso di altra laurea o titolo equipollente e abbiano conseguito un diploma di perfezionamento o di specializzazione post-universitaria in giornalismo presso strutture formative, pubbliche e private, riconosciute dal Consiglio nazionale dell'ordine.

Art. 15.

(Pratica professionale e registro dei praticantati)

1. Coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica sono iscritti al registro dei praticanti annesso all'albo.

2. Le modalità per l'iscrizione al registro e per lo svolgimento del tirocinio professionale sono determinate dal Consiglio nazionale dell'ordine, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 16.

(Esame di Stato per l'abilitazione professionale)

1. L'accertamento della idoneità professionale consiste nella valutazione di una o più prove di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze attinenti all'attività giornalistica, nonché delle norme giuridiche e deontologiche necessarie al corretto esercizio della professione.

2. L'esame deve sostenersi, presso la sede o le sedi prescelte con deliberazione del Consiglio nazionale, innanzi ad una o più commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui quattro designati dal Consiglio nazionale e scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni e che non ricoprono cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria, un magistrato di tribunale o di corte d'appello designato dal presidente della corte d'appello della città in cui si svolga gli esami, un professore universitario designato dal rettore, un esperto in comunicazione di massa designato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

3. Con le stesse modalità sono nominati commissari supplenti in numero pari a quello dei titolari.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono determinate dal consiglio nazionale.

Art. 17.

(Modalità d'iscrizione nel registro dei collaboratori giornalistici)

1. Possono essere iscritti al registro dei collaboratori giornalistici coloro i quali:

a) abbiano superato l'esame di Stato e optano per l'esercizio di altre professioni svolgendo attività giornalistica in forma non esclusiva;

b) siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e abbiano svolto attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno tre anni comprovata dal deposito presso l'Ordine regionale o interregionale di giornali, periodici contenenti scritti redatti dal richiedente l'iscrizione, o altra documentazione relativa all'attività giornalistica svolta e di certificati a firma dei direttori delle pubblicazioni e dei telera-diogiornali.

2. Il Consiglio regionale o interregionale dell'ordine esamina la domanda di iscrizione e l'accoglie qualora sussistano:

a) fondamentali requisiti di qualità dell'attività giornalistica;

b) la congruità del compenso stabilito per la prestazione d'opera corrispondente almeno al minimo delle tariffe;

c) la periodicità, almeno trimestrale, dei pagamenti e dei conseguenti versamenti fiscali obbligatori.

Art. 18.

(Iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi)

1. Le ulteriori modalità per l'iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi annessi e la documentazione da allegare sono determinate dal Consiglio nazionale e sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'iscrizione all'albo, ai registri e agli elenchi è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.

3. Non possono essere iscritti all'albo, nei registri e negli elenchi coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di rifiuto di iscrizione, di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi o di diniego di nuova iscrizione devono essere motivate e notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni dalla deliberazione.

Art. 19.

(Esclusione dall'albo)

1. Il Consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione.

2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana o comunitaria il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per cittadini extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.

3. È radiato di diritto dall'albo chi abbia riportato condanne penali che comportino interdizione perpetua dai pubblici uffici.

4. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.

5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni, il Consiglio dell'ordine, sentito l'interessato, provvede alla sua radiazione dall'albo.

6. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal capo III.

Art. 20.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. È sospeso dall'albo il giornalista che non esercita più la professione come attività esclusiva ed è iscritto, a domanda, al registro dei collaboratori se assume rapporti di collaborazione giornalistica in maniera continuativa e retribuita.

2. In ogni caso costituisce causa di sospensione:

a) l'iscrizione ad altri albi professionali;

b) la qualifica di imprenditore, di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi ad oggetto attività commerciale a scopo di lucro, eccezione fatta per società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) lo svolgimento di attività editoriali commerciali, di amministrazione e pubblicitarie, anche se effettuate per organi di informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;

d) l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o privato, che non siano di natura specificamente giornalistica.

CAPO III

DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art. 21.

(Procedimento disciplinare)

1. Sono sottoposti a procedimento disciplinare gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che non osservino i doveri previsti dalla presente legge o che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali.

2. Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio.

3. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'ordine competente e al Consiglio nazionale dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti degli iscritti all'Ordine.

Art. 22.

(Sede competente)

1. La competenza del giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Se questi è membro di tale Consiglio o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare è rimesso dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale o in-

terregionale avente sede più vicina a quella del Consiglio ove il giornalista è iscritto.

3. Se il giornalista è componente del Consiglio nazionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare non ha luogo presso il Consiglio regionale o interregionale ove è stato eletto, ma è rimesso dal Consiglio nazionale al Consiglio regionale o interregionale avente sede più vicina a quella del Consiglio ove il giornalista è eletto.

4. Il Consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro Ordine, deve darne immediata comunicazione a quello di appartenenza.

5. Quando il comportamento riguarda più giornalisti ciascuno dei quali iscritto in Ordini regionali o interregionali diversi, la competenza per l'azione disciplinare spetta all'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'ordine)

1. I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi secondo l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. L'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura civile è concessa dal Consiglio di appartenenza.

2. Nei casi in cui è fatto obbligo ai componenti del Consiglio di astenersi, può essere proposta ricusazione fino al giorno precedente a quello fissato per l'audizione dell'incolpato. Sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari)

1. Costituiscono sanzioni disciplinari:
 - a) l'avvertimento;
 - b) la deplorazione;
 - c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
 - d) la radiazione.

2. Ai fini della sanzione, il Consiglio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

Art. 25.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento è disposto in caso di infrazione di lieve entità. Esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di correttezza e di rispetto dell'etica professionale e nel richiamo a non persistere nel comportamento medesimo. È comunicato al giornalista per iscritto dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il provvedimento è deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare; l'iscritto tuttavia può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il procedimento disciplinare.

Art. 26.

(Deplorazione)

1. La deplorazione è disposta nel caso di infrazione alla correttezza e all'etica professionale che, pur se di rilevante entità, comporta il convincimento, desunto dalla circostanza del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comporta-

mento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione. Essa è disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 29.

Art. 27.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio della professione è disposta nel caso di infrazione grave alla correttezza o all'etica professionale o nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso il decoro e la dignità professionali. Essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.

2. La sospensione è altresì disposta nel caso di morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine per tre anni consecutivi.

3. In pendenza di procedimento disciplinare quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale può arrecare grave pregiudizio alla dignità della professione, il Consiglio dell'ordine può deliberare la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.

4. Il provvedimento di sospensione cautelare decade qualora, trascorso il termine massimo di tre mesi dalla sua deliberazione, non sia intervenuta la decisione disciplinare della sospensione.

5. Il Consiglio dispone, in ogni caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso dall'autorità giudiziaria provvedimento limitativo della libertà personale e fino a quando lo stesso non sia revocato o annullato. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegue alla limitazione della libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria, non può essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria

difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori. Il relativo provvedimento è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale, ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

Art. 28.

(Radiazione)

1. La radiazione è disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale e il decoro della categoria, ovvero, dopo aver subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione incompatibile con la sua permanenza nell'Ordine.

2. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione dell'appartenenza all'Ordine.

3. La radiazione è altresì disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 27, persiste per un altro anno nell'inadempienza dei suoi obblighi contributivi.

Art. 29.

(Procedimento)

1. Avuta notizia del fatto, il presidente del Consiglio dell'ordine comunica all'interessato gli addebiti e designa un consigliere istruttore. Il consigliere designato deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una verifica preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati, ai fini di una valutazione della sussistenza dei presupposti minimi per il procedimento disciplinare. L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e può chiedere di essere ascoltato.

2. Compiuta la verifica preliminare, il consigliere designato richiede al Consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare, con la fissazione della data

per l'audizione dell'incolpato e per lo svolgimento del giudizio, precisando gli addebiti.

3. Il presidente, con atto notificato all'incolpato, sulla base delle indicazioni del consigliere designato, gli contesta i fatti che vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per la difesa.

4. L'atto notificato deve contenere:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) la menzione degli addebiti;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
- d) l'avvertimento che l'inquisito potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;
- e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
- f) il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti e indicare testimoni.

5. Degli atti di assunzione delle prove e della deposizione dell'incolpato è redatto verbale in forma integrale. Se nel corso del procedimento sono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove devono essere messi a disposizione dell'incolpato o del suo difensore con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare la propria difesa in ordine agli elementi così raccolti. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e prima della decisione finale.

6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

7. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento per l'insussistenza degli addebiti mossi;
- b) l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare e procedimento penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito secondo procedure e valutazione autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Qualora il procedimento disciplinare sia connesso all'accertamento di un fatto e della responsabilità dell'incolpato, oggetto di un'indagine penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto della responsabilità dell'incolpato.

Art. 31.

(Ammissione di responsabilità)

1. Il giornalista sottoposto a procedimento può ammettere la sua responsabilità e concordare con il Consiglio, se quest'ultimo acconsente, tenuto conto dell'addebito, una sanzione disciplinare ridotta rinunciando ad ogni impugnazione.

Art. 32.

(Provvedimenti disciplinari - Notificazione)

1. La decisione in materia disciplinare viene depositata, con gli atti relativi, nella segreteria del Consiglio che l'ha pronunciata. Il consigliere segretario la notifica in copia integrale, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica, al Consiglio nazionale nonché a chi ha segnalato l'infrazione disciplinare.

2. Il dispositivo della decisione che infligga una sanzione più grave dell'avvertimento e il provvedimento di sospensione

cautelare sono pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'Ordine e comunicati a tutti i presidenti degli Ordini e al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 33.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.

2. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di cinque anni stabilito dal comma 1 può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 34.

(Reiscrizione dei cancellati o radiati)

1. Il giornalista cancellato può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessati le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

3. Se la radiazione è derivata da condanna penale è richiesta l'intervenuta riabilitazione. Il Consiglio competente delibera sulla domanda. La deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 18.

CAPO IV

DEI RECLAMI E RICORSI CONTRO LE
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI
PROFESSIONALI

Art. 35.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine relative alla iscrizione, reinscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal procuratore generale presso la corte d'appello competente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Analoga facoltà è concessa al cittadino che ha segnalato l'infrazione disciplinare. Nello stesso termine l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale se il Consiglio regionale o interregionale, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o reinscrizione, non ha comunicato la propria decisione.

2. I ricorsi al Consiglio nazionale, eccettuati quelli in materia elettorale, sospendono l'esecutività delle decisioni del Consiglio.

Art. 36.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore generale presso la Cassazione. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 29. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti.

2. La commissione ricorsi, di cui all'articolo 37, ove sia necessario acquisire nuove prove, vi provvede nelle forme previste per il giudizio di primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente, o tramite il suo difensore, prima della deliberazione finale.

3. La commissione ricorsi può anche riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita in prima istanza e può, nel caso di ricorso presentato dal procuratore generale competente, proporre una sanzione disciplinare più grave.

4. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a più giornalisti, gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il ricorso.

Art. 37.

(Commissione e deliberazioni sui ricorsi)

1. I ricorsi sono istruiti e decisi da una commissione eletta dal Consiglio nazionale al suo interno, all'inizio del suo mandato, e composta da un numero di membri pari a quello dei Consigli regionali o interregionali, aumentato di due, e dal presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, che la presiede. Ogni Ordine regionale o interregionale è così rappresentato in commissione da un proprio rappresentante ad eccezione di quelli del Lazio e della Lombardia che sono rappresentati da due componenti ciascuno, atteso il loro rilevante numero di iscritti.

2. Per i ricorsi in materia disciplinare la commissione ha soltanto compiti istruttori essendo la decisione di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio nazionale. In ogni caso la decisione, secondo le norme indicate dallo statuto, è assunta dal Consiglio nazionale quando, prima della deliberazione finale, ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei componenti la commissione.

Art. 38.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 37 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi alla corte d'appello del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio presso cui il giornalista è iscritto od ove l'elezione contestata si è svolta.

2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente, la corte d'appello può sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della decisione impugnata. Presso la corte d'appello il collegio è integrato da due giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, nominati in numero doppio, ogni triennio, all'inizio dell'anno giudiziario, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale. I due giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

3. Possono ricorrere alla corte d'appello sia l'interessato, sia il procuratore generale competente per territorio.

4. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti. Avverso le sentenze della corte d'appello possono ricorrere alla Corte di cassazione il procuratore generale e gli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 39.

(Anzianità)

1. Gli iscritti all'elenco dei professionisti rimangono iscritti all'albo e conservano

l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico e comprovino con documenti di data certa di avere svolto tale attività in maniera ininterrotta, per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in un quotidiano, nei servizi giornalistici radiofonici e televisivi o, purchè dotate di adeguate strutture redazionali, in agenzie quotidiane di stampa, periodici a diffusione almeno regionale, uffici stampa che editino una pubblicazione regolarmente registrata e diretta da un iscritto all'albo, possono chiedere, per comprovata idoneità, l'iscrizione d'ufficio all'albo entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata coordinata o autonoma, lavoro giornalistico da almeno tre anni nelle condizioni di cui al comma 2, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammessi, per compiuta pratica, a sostenere l'esame di idoneità professionale in speciali sessioni.

4. Gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non esercitano la professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita vengono iscritti nel registro dei collaboratori giornalistici.

5. Conservano l'iscrizione e l'anzianità acquisita gli iscritti al registro dei praticanti, che al termine dei diciotto mesi di praticantato possono accedere all'esame professionale, e gli iscritti all'elenco speciale.

Art. 40.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

